

## Comune di Mongrassano Provincia di Cosenza

Schema di contratto per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica il-
luminazione del territorio comunale. C.I.G.: ZB321E6C12.
Scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione solo in caso d'uso (art. 5 - II° comma - DPR 26 a-
prile 1986, n° 131).
L'anno duemiladiciotto, addì, del mese di, nella sede municipale del Comune di Mongrassano
tra:
1) MANGIA Giovanni, nato a Cosenza il 24/12/1958, Responsabile del Servizio, il quale interviene al presen-
te atto non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Mongrassano, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs.
18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii. e tenuto conto della individuazione con Decreto del Sindaco n° 6 del
03/07/2014, codice fiscale del Comune 80003990787;
E
2), nat a il, codice fiscale residente in, alla n°, imprenditore, Legale rappresentante/Amministratore
unico della con sodo in alla nº Partita IVA
unico della, con sede in, alla n°, Partita IVA, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".
PREMESSO che a seguito di gara a mezzo di procedura negoziata con determinazione n° del del
Responsabile del Settore n° 2, è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore dell'Appaltatore del
servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale;
Che a seguito di attestazione del R.U.P. prot. n° in data, la predetta determinazione n°/,
ha acquisito efficacia il giorno;
CHE è stato pubblicato l'avviso prot. n° del, relativo all'esito della predetta gara ai sensi
dell'art. 98 del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50 e ss.mm.ii;
CHE ai sensi dell'art. 83, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 06/9/2011, n° 159 e ss.mm.ii., non è necessario acqui-
sire la documentazione antimafia;
In conseguenza di quanto sopra, di comune accordo tra le parti si stipula quanto segue:
ART. 1 - La narrativa che precede, la determinazione a contrarre n° XX/ , Il Capitolato Speciale
d'Appalto, l'avviso di indagine di mercato prot. n° del e la lettera di invito prot. n° del
, formano parte integrante del presente contratto e sono ad esso allegati.
ART. 2 - Il Comune di Mongrassano, per come rappresentato in premessa, alla Ditta, come sopra
costituita, che accetta, il servizio di manuterizione degli impianti di pubblica iliumnazione dei territorio comu-
nale alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, che l'Impresa precitata dichiara di conoscere ed accet-
tare senza riserve.
ART. 3 - Il servizio avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di stipula del presente contratto.
L'appalto scadrà al termine convenuto senza bisogno di disdetta preventiva e non potrà rinnovarsi. È facoltà
di risolvere il contratto nei casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.
ART. 4 – L'importo complessivo per tutta la durata del servizio ammonta a €, (diconsi euro
e centesimi), di cui € 400,00 (diconsi eruo quattrocento e centesimi zero), di oneri per l'attuazione del
piani di sicurezza, oltre I.V.A Eventuali nuovi punti luce che dovessero essere installati dal Comune durante
la durata del presente servizio, saranno computati a parte e per il prezzi netto cadauno di €, (diconsi
euro e centesimi). L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e
alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti, e sostenere tutte le
eventuali spese per bolli, diritti e registrazione relativi al presente contratto. Nel prezzo si intendono remune-
rati tutti i costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Il pagamento avverrà a rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura sulla quale l'Ufficio
incaricato della vigilanza e del controllo dovrà dichiarare l'esatto adempimento delle prestazioni ovvero le ca-
renze riscontrate, anche in relazione a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'Appaltatore sol-
leva l'Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali ritardi nei pagamenti, per cause ad essa non im-
putabili. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Responsabile del Servizio finanziario del
Comune di Mongrassano alla sede dell'Appaltatore in, alla n°
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche.
,

ART. 5	<ul> <li>L'Appaltatore ha</li> </ul>	costituito cauzi	one definitiva di	€,	_ (diconsi e	euro	e centesii	mi),
pari al_	% dell'importo	di affidamento,	a garanzia degli	obblighi de	erivanti dal			

ART. 6 – Per ogni infrazione e/o inadempienza saranno applicate le penali previste dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 7 – L'Appaltatore dovrà rispondere direttamente dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la causa e la natura, rimandando a suo completo carico il risarcimento dei danni comunque arrecati e ciò senza diritto di compenso.

È fatto obbligo all'Appaltatore di uniformarsi a sua cura e spese alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia.

L'Appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di affidamento del presente servizio, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'Appaltatore è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano L'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- ART. 8 È vietato all'Appaltatore di cedere in tutto od in parte, ovvero di subappaltare il servizio assunto, pena la comminatoria della immediata rescissione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate.
- ART. 9 Oltre a quanto previsto nel presente Contratto, l'impegno si intende rescisso anche in caso di fallimento a seguito di concordato o di concordato preventivo dell'Appaltatore.
- Art. 10 Qualora L'Appaltatore manchi uno solo degli obblighi assunti, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di risolvere "ispo iure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- Art. 11 Sono vietate, qualora non riconosciuti dall'Amministrazione comunale, le cessioni dei crediti e qualunque procura dell'Appaltatore.
- Art. 12 È esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune ed L'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno decise in via giurisdizionale presso il Foro competente.
- Art. 13 Tutti i termini e le comminatorie previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltatore.
- Art. 14 Per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, al d.P.R. 05/10/2011, n. 207.
- Art. 15 Ai sensi dell'art. 1398 del d.P.R. 05/10/2010, n° 207, tutte le eventuali spese di questo atto, soggetto ad I.V.A. e conseguenziali sono a carico dell'Appaltatore che espressamente le assume.
- ART. 16 Il presente contratto, composto di n. X (XX) fogli di cui si occupano pagine XX e fin qui della XX, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Il Responsabile del servizio

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, si approvano specificatamente le clausole contenute negli articoli da 1 a 15 come sopra riportati.

Il Responsabile del servizio

L'Appaltatore